



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione

**Ai sensi dell'art.44 del Regolamento di Giustizia
PROCEDIMENTO N.12S-2018 a carico di Neri Checcucci (minore)**

*

Premesso che

- A) A seguito dell'invio, in data 30.04.2018, di rapporto informativo (con relativi allegati) da parte del Sig. Massimiliano Scarsella, in relazione a quanto avvenuto in occasione del primo giro di gara del Campionato Nazionale Ragazzi Match Play disputatosi presso il Golf Club Asolo in data 21.04.2018, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Neri Checcucci così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il Checcucci avrebbe effettuato cinque colpi alla buca 14 (buca 5 del percorso rosso) anziché 4 come sostenuto dal Checcucci ed indicato sullo score consegnato dopo essere stato firmato e controfirmato.
- C) In data 05.06.2018, il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori) riceveva dalla Segreteria della Federazione Italiana Golf il suddetto rapporto informativo con relativa documentazione allegata.
- D) In data 07.06.2018, ai sensi dell'art.42 del Regolamento di Giustizia, veniva emesso il provvedimento di fissazione della data della decisione con contestuale fissazione della data dell'udienza.

- E) In data 03.07.2018 gli Avvocati Ivo Mario Ruggeri e Ugo Franceschetti depositavano una memoria difensiva (e relativi allegati) nell'interesse del Checcucci.
- F) Nella citata memoria difensiva, veniva anzitutto dichiarata l'improcedibilità del procedimento disciplinare per effetto dell'applicazione della regola 34.3 delle Regole del Golf, in base alla quale la decisione del Comitato di Gara su di una controversia ad esso deferita è inappellabile. Inoltre veniva affermata la correttezza del punteggio riportato sullo score, corrispondente a quattro colpi e veniva infine offerta in comunicazione copia delle dichiarazioni del Direttore di Torneo Paolo Santi, di Federica Dassù, nel ruolo di coach del giocatore Neri Checcucci e del Segretario del Golf Club Asolo Marco Rustaggia nonché copia del verbale di omologazione della Gara.
- G) In data 05.07.2018 si teneva l'udienza di comparizione alla quale presenziavano Neri Checcucci, la Sig.ra Checcucci (madre del minore) e l'Avv. Ivo Mario Ruggeri.
- H) In data 08.07.2018 il sottoscritto Giudice Sportivo sentiva in conferenza telefonica, per maggiore completezza di informazioni, i Sigg. Massimiliano Scarsella e Roberto Scarsella (padre di Massimiliano), i quali confermavano rispettivamente quanto già comunicato nel "rapporto informativo" e nella "attestazione di fatti e circostanze avvenute durante il campionato nazionale ragazzi Match – Play" depositata da Roberto Scarsella in data 23.4.2018.
- I) In data 09.07.2018 veniva altresì ascoltato, sempre in conferenza telefonica, il Direttore di Torneo Sig. Paolo Santi il quale confermava il contenuto della propria memoria del 20.6.2018.
- J) In data 23.07.2018 veniva infine ascoltato, sempre in conferenza telefonica, il Sig. Paolo Remonato, Arbitro, il quale si riportava integralmente al contenuto della memoria di Paolo Santi.

*

Motivi della Decisione

1) In via preliminare, la difesa del Checcucci eccepisce che *“all’origine dell’intero “castello” accusatorio, deve ritenersi essere il solo Roberto Scarsella, padre del denunciante, il quale ha provveduto sia alla iniziale denuncia al Direttore di torneo che alle successive attività ad essa relative.....Di talchè il medesimo Roberto Scarsella deve considerarsi l’effettivo denunciante, con ogni conseguenza sulla rilevanza e portata della sua testimonianza”* (memoria difensiva Checcucci, pag. 1). Essendo emerso che Roberto Scarsella non è tesserato, lo stesso, prosegue la difesa del Checcucci, *“non può rivestire alcun ruolo – e nemmeno quello del denunciante – nell’ambito del presente procedimento”* in quanto l’articolo 49 del Regolamento di Giustizia prevede *“il deposito del rapporto informativo solo da parte di soggetti tesserati”*.

Questo Giudice ritiene che l’eccezione preliminare della difesa del Checcucci non sia fondata. Ed infatti il *“rapporto informativo”* che ha dato avvio al presente procedimento disciplinare è stato sottoscritto personalmente da Massimiliano Scarsella, marcatore del Checcucci e giocatore regolarmente tesserato.

E’ di tutta evidenza che il *“Rapporto informativo”* sia stato predisposto dal padre di Massimiliano; ma ciò poco rileva. Formalmente la denuncia proviene da un giocatore (Massimiliano Scarsella) pienamente legittimato a dare inizio al procedimento disciplinare come previsto dall’art. 49 del Regolamento di Giustizia.

2) Sempre in via preliminare la difesa del Checcucci eccepisce l’improcedibilità del presente procedimento *“per effetto della verifica delle circostanze della denuncia da parte del comitato di Gara e la conseguente convalida del risultato”* (memoria difensiva Checcucci, pag. 4). Essendosi infatti il Comitato di Gara già pronunciato in merito all’effettivo numero di colpi del Checcucci alla buca 5 ed avendo deciso il Comitato di Gara, dopo approfondita istruttoria, di attribuire maggiore attendibilità alla dichiarazione del Checcucci rispetto a quella dello Scarsella, essendo tale decisione, *“inappellabile”* ai sensi dell’art. 34-3 del

vigente “Regolamento del Golf”, secondo la difesa del Checcucci, il sottoscritto Giudice sportivo non potrebbe pronunciarsi nuovamente su un “*fatto già deciso dal Comitato di gara*”.

Questo Giudice ritiene che anche questa eccezione preliminare sia infondata. Ed infatti la pronuncia del Comitato di Gara su una questione attinente allo svolgimento della gara non può precludere la possibilità di esaminare la medesima questione sotto una prospettiva sportivo-disciplinare, in applicazione del Regolamento di Giustizia che all’art. 4, in merito all’ambito di applicazione, prevede che per “*illecito sportivo si intende ogni atto, azione od omissione, siano essi dolosi o colposi, idonei o diretti con qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di una gara o ad assicurare a chicchessia un vantaggio di classifica*”. A questa conclusione il sottoscritto giudice perviene anche in considerazione del fatto che se si condividesse la tesi della improcedibilità del procedimento disciplinare tutte le volte che il Comitato di Gara si è pronunciato in merito ad una controversia, la squalifica di un giocatore decretata dal Comitato di Gara dovrebbe avere anche conseguenze “sportivo/disciplinari” precludendo così l’instaurazione di un procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e territoriale. E così certamente non è. Una qualsiasi controversia in merito allo svolgimento della gara deferita al Comitato di Gara e decisa con la squalifica o con l’assoluzione del giocatore, non preclude l’instaurazione di un procedimento disciplinare se i medesimi fatti e/o circostanze rientrano nella definizione di illecito sportivo così come qualificato all’art. 4) n. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia.

- 3) La difesa del Checcucci eccepisce inoltre l’inammissibilità del rapporto informativo “*perché presentato dal marcatore per fatti in contrasto con il comportamento rilevante ai fini della gara, tenuto fin quando non vi è stato l’intervento del padre*” (memoria Checcucci, pag. 6). Anche questa eccezione non può trovare accoglimento. Il semplice fatto di essere marcatore e di avere già firmato lo score non preclude la possibilità di dare avvio ad un procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 49 e 50 del Regolamento di Giustizia. Spetta poi al Giudice Sportivo valutare

la fondatezza o meno del “rapporto informativo” anche tenuto conto dei comportamenti delle parti e dei testi nonché dell’attendibilità delle loro dichiarazioni.

Decise in tal senso le questioni preliminari, occorre ora valutare tutte le circostanze e tutti gli elementi di prova forniti dalle parti per decidere se attribuire attendibilità alla dichiarazione del Checcucci (che sostiene di avere fatto 4 con un putt) ovvero alla dichiarazione dello Scarsella (che sostiene che il Checcucci abbia fatto 5 con due putt).

La discussione avvenuta presso la Recording Area in merito al punteggio del Checcucci alla buca 14, si è conclusa con la indicazione di 4 colpi e sottoscrizione dello score del Checcucci da parte del marcatore Scarsella.

Emerge dagli atti e dai documenti prodotti che lo Scarsella (diverse ore dopo avere sottoscritto lo score) abbia poi deciso di “*portare la cosa all’attenzione del Direttore del Torneo*”(rapporto informativo Scarsella, pagina 3, punto 12), solo dopo essersi confrontato a lungo con il padre. Questa decisione dello Scarsella, del tutto legittima, ma sicuramente non spontanea, risulta verosimilmente condizionata ed influenzata dal genitore.

Oltre all’incolpato Neri Checcucci e al denunciante Massimiliano Scarsella, soltanto il padre di quest’ultimo è stato in grado di fornire indicazioni sull’effettivo numero di putt del Checcucci alla buca 14. Il terzo componente del team, Matteo Magri, ha dichiarato di avere abbandonato il green prima che il Checcucci chiudesse la buca e quindi di non essere in grado di indicare il numero di putt effettuati dal Checcucci.

Roberto Scarsella, padre di Massimiliano, ha invece dichiarato nella sua “attestazione di fatti e circostanze” di potere “*attestare con certezza e senza dubbio alcuno che il giocatore Checcucci Neri ha effettuato 5 colpi*” (attestazione di Roberto Scarsella, pag. 1).

Diversi elementi e circostanze portano questo Giudice a non considerare però attendibili le dichiarazioni di Roberto Scarsella.

Innanzitutto il suo comportamento durante la competizione è stato severamente stigmatizzato dal Comitato di Gara. Nel verbale di Omologazione della Gara si legge: “*Segnalo il comportamento scorretto*

e maleducato del papà di Massimiliano Scarsella (Roberto Scarsella) che nel seguire il figlio in campo ha spesso disturbato i giocatori in campo. In tal senso abbiamo raccolto molte lamentele da parte di altri genitori che seguivano i rispettivi figli”.

Detto comportamento “*scorretto e maleducato*” è stato altresì sottolineato dal Sig. Paolo Santi (Direttore di Torneo) e dal Sig. Paolo Remonato (Arbitro) nel corso della testimonianza telefonica da loro resa rispettivamente in data 9.7.2018 ed in data 23.7.2018 nel corso della quale entrambi si sono riportati integralmente a quanto indicato nel verbale di Omologazione della Gara ed nella memoria del Sig. Santi in data 20.7.2018.

Nessuna attendibilità è stata inoltre attribuita allo “score” su cui lo Scarsella ha riferito “*avere appuntato le statistiche di gioco di mio figlio, oltre al numero dei colpi effettuati dai compagni di gioco*” (attestazione Scarsella, pag. 2). Ed infatti nella memoria del direttore di Torneo Paolo Santi, si legge: “*Il Sig. Scarsella asseriva di avere seguito i ragazzi per tutto il percorso riportando lo score di ognuno. Chiesi così di mostrarmi il suo personale score che dopo molta insistenza mi concesse di osservare. Ricontrai in effetti che alla buca 14 c’era marcato un 5 per il Checcucci e suo figlio ed un 7 per il terzo ragazzo. Nel controllare però le buche di ciascun giocatore, appena riscontrai una discrepanza tra gli score ufficiali ed i punteggi segnati sullo score personale del Sig. Scarsella decisi di non poterlo ritenere affidabile”.*

Un ulteriore attestazione dello Scarsella è stata smentita da un testimone. Si legge a pag. 2 della “attestazione Scarsella”: “*Facevo altresì presente al Direttore del Torneo che il giocatore Checcucci Neri aveva dichiarato, al termine del giro, in prossimità del green della buca 18 (buca 9 del percorso rosso) al suo coach, di avere realizzato uno score di 5 colpi superiore al par del campo, in mia presenza ed alla presenza degli altri due giocatori componenti il flight di gioco”.*

Detta circostanza è stata smentita dal teste Federica Dassù che con dichiarazione del 28.6.2018 afferma: “*Il primo giorno di gara ho seguito nel secondo tratto dell’ultima buca Neri Checcucci il quale, al termine della buca mi ha detto “ho fatto 5”. Mi è stato riferito che, in tale occasione, questa sua affermazione sarebbe stata interpretata come riferita al risultato complessivo del percorso (non “ho fatto 5” ma “ho*

fatto + 5). Posso affermare, senza ombra di dubbio che, anche per effetto di un precedente nostro colloquio, egli si riferiva sicuramente ai colpi della sola buca in questione che, rivelatasi in quel giorno particolarmente ostica per molti giocatori, egli aveva terminato imbucando un lungo put dopo essere terminato in un ostacolo”.

Per i suesposti motivi, unitamente al fatto che Roberto Scarsella non è tesserato e considerato altresì il rapporto di parentela che rende lo Scarsella personalmente e profondamente coinvolto nelle vicende golfistiche del figlio, il sottoscritto Giudice non ritiene attendibili le attestazioni dello stesso.

Si precisa che nessuna delle circostanze di cui sopra risulta determinante in tal senso ma, complessivamente valutate, sono inidonee ad attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni di Roberto Scarsella nella sua qualità di teste.

Rilevanza deve essere invece attribuita alla decisione del Comitato di Gara di considerare corretto il punteggio di 4 colpi da parte del Checcucci.

A detta decisione il Comitato di Gara è pervenuto dopo avere convocato e sentito tutti i componenti del team e dopo avere effettuato un sopralluogo recandosi insieme al Checcucci e allo Scarsella presso il green della 14.

Si legge nella memoria del direttore del torneo Paolo Santi del 20.6.2018: “...sul green la ricostruzione dei fatti lasciava le cose inalterate: il Checcucci sicuro di quello che diceva e fermo sul 4 (in sostanza un solo put) mentre il Scarsella con qualche esitazione (per esempio non ricordava dove avesse posato la bandiera e la distanza dalla bandiera della palla del Checcucci) fermo sul 5 (due putts). Il terzo non fu d’aiuto all’indagine perché non aveva di fatto assistito alla fine della buca da parte dei compagni di gara. Tornati nell’ufficio del CdG ci riunimmo e, senza alcuna discussione o esitazione, fummo unanimi nel ritenere attendibile il 4 al Checcucci come score per la buca, come peraltro o già controfirmato in Recording Area dallo stesso Scarsella”.

Un’ultima considerazione. Si ritiene che, se il Checcucci avesse mai voluto avvantaggiarsi illegittimamente, non lo avrebbe verosimilmente fatto su un green, dichiarando un putt in meno sotto gli occhi del

marcatore. Verosimilmente lo avrebbe fatto in altra circostanza ed in altro settore del campo.

In assenza di elementi e circostanze idonee ad avvalorare l' accusa di Massimiliano Scarsella, questo Giudice non ritiene che sia stata raggiunta la prova della colpevolezza del Checcucci.

PQM

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- visti gli atti del procedimento n.12S-2018 a carico di Neri Checcucci;
 - valutato il contenuto del rapporto informativo del 26.4.2018;
 - valutate le dichiarazioni rese dal minore all'udienza del 5.7.2018 e le argomentazioni del suo difensore;
 - valutate le dichiarazioni scritte ed orali dei testi;
 - lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia,
- assolve Neri Checcucci per insufficienza degli elementi probatori in ordine alla notizia di infrazione.

Milano, 27 luglio 2018



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)